

i ricorsi

Martedì la legge 40 all'esame della Consulta Sotto esame i limiti che tutelano la vita umana

DI EMANUELA VINAI

Martedì la Corte Costituzionale esaminerà il divieto di «fecondazione eterologa» previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 40. La questione era stata sollevata dai Tribunali di Milano, Firenze e Catania che hanno basato il loro ricorso sulla sentenza di primo grado della Corte europea dei diritti dell'uomo, intervenuta per sanzionare l'analogia normativa austriaca per incompatibilità con la Convenzione per i diritti dell'uomo. Ma il governo austriaco, sostenuto anche da Italia e Germania, aveva chiesto e ottenuto una revisione del caso davanti alla Grande Chambre della Corte di Strasburgo che, con il pronunciamento del 3 novembre 2011, ha ribaltato il giudizio di primo grado ribadendo la piena legittimità della legge austriaca e la piena autonomia in materia dei singoli Stati. La Corte italiana aveva rimandato la decisione in attesa del giudizio d'appello pendente a Strasburgo.

Le ordinanze di rimessione dei tre giudici ordinari si basano sul richiamo al «diritto alla vita privata e familiare» e al «divieto di discriminazione» degli articoli 8 e 14 della Convenzione ed evocano il «diritto fondamentale alla piena realizzazione della vita privata familiare e il diritto di autodeterminazione in

ordine alla medesima».

Non è la prima volta che la legge 40 viene portata di fronte ai giudici costituzionali. L'ultima pronuncia della Corte è l'ordinanza del marzo 2010 con cui la Consulta ha ritenuto manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Milano nel discutere i ricorsi di due coppie che chiedevano di poter effettuare la diagnosi preimpianto perché portatrici di malattie genetiche. La Corte ha ribadito che l'unica «deroga» al divieto di crioconservazione è quella stabilita dalla precedente sentenza 151 del 2009. In quel caso, dichiarando incostituzionale una parte del comma 2 dell'articolo 14, era stato abrogato il limite della produzione di tre embrioni da trasferire con un unico impianto. La Corte nel 2010 respinse le eccezioni di costituzionalità senza stabilire alcun diritto alla «diagnosi preimpianto», anzi: le norme continuano a prevedere il divieto di selezione embrionale. Bisogna risalire al 2006 e all'ordinanza 369, in cui la Consulta dichiarava la «manifesta inammissibilità» della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13. Per la Corte il divieto di diagnosi preimpianto è «desumibile anche da altri articoli della stessa legge, non impugnati, nonché dall'interpretazione dell'intero testo legislativo alla luce dei suoi criteri ispiratori».

Le tesi dei tribunali di Firenze, Milano e Catania sono basate sul verdetto della Corte di Strasburgo, già ribaltato in appello

me continuano a prevedere il divieto di selezione embrionale. Bisogna risalire al 2006 e all'ordinanza 369, in cui la Consulta dichiarava la «manifesta inammissibilità» della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13. Per la Corte il divieto di diagnosi preimpianto è «desumibile anche da altri articoli della stessa legge, non impugnati, nonché dall'interpretazione dell'intero testo legislativo alla luce dei suoi criteri ispiratori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GLOSSARIO

Tecniche da distinguere

Quando parliamo di fecondazione artificiale si distinguono principalmente due tipologie: omologa ed eterologa.

La **fecondazione omologa** prevede che vengano utilizzati gameti che appartengono, in senso biologico, alla coppia che sta cercando di avere un figlio: spermatozoi e ovociti provengono quindi dalla coppia che si sottopone alla provetta.

Nella **fecondazione eterologa** viene utilizzato invece almeno un gamete, o entrambi, derivante da un donatore o da una donatrice esterni, in presenza di problematiche di infertilità o sterilità. Ne derivano molteplici problemi biomedici, etici e giuridici. A differenza della fecondazione omologa, il bambino nato da fecondazione eterologa avrà genitori biologici diversi dai genitori sociali. **(Em.Vi.)**

